

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI

Rivarolo Canavese – Via Reyneri n. 2

Tel/fax 0124 42.57.95

e-mail: studiocurcionadia@tiscalinet.it

pec: studiocurcionadia@odcec.torino.legalmail.it

DOTT.SSA NADIA CURCIO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Rivarolo Canavese 14 maggio 2018

Spett.le COMUNE DI BARDONECCHIA

Piazza De Gasperi, 1

10052 Bardonecchia (TO)

A MEZZO MAIL : Franca Pavarino- Comune di Bardonecchia f.pavarino@bardonecchia.it


Paola Lambert - Comune di Bardonecchia p.lambert@bardonecchia.it

OGGETTO: *Parere del Revisore dei conti in merito al rinvio al 2018 degli adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di Bilancio Consolidato.*

Con riferimento all'oggetto, invio in allegato il parere riguardo alla deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Revisore

(dott.ssa Nadia CURCIO)



All. Parere del Revisore

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI

Rivarolo Canavese – Via Reyneri n. 2
Tel/fax 0124 42.57.95
e-mail: studiocurcionadia@tiscalinet.it
pec: studiocurcionadia@odcec.torino.legalmail.it

DOTT.SSA NADIA CURCIO

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

AL COMUNE DI BARDONECCHIA
SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE


La sottoscritta CURCIO Dott.ssa Nadia, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominata con deliberazione consigliere n. 6 del 22 aprile 2015 per il triennio 01 maggio 2015/30 aprile 2018, prorogata fino al 31 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

PREMESSO

- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 1 dispone, con decorrenza 1 gennaio 2015, l'armonizzazione degli schemi contabili e di bilancio degli enti locali;
- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 2. prescrive per gli enti locali l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 4 prescrive l'adozione di un piano dei conti integrato;
- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 11-bis comma 1 prescrive per gli enti locali la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;

VISTO

- che lo stesso Dlgs. N. 118/2011 art. 3 comma 12 prevedeva la possibilità di rinviare al 2016 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, nonché dal piano dei conti integrato previsto dall'art. 4;
- che lo stesso Dlgs. 118/2011 art. 11-bis comma 4 prevedeva la possibilità di rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato previsto dall'art. 11-bis comma 1;
- che con la deliberazione n. 18 del 19 aprile 2016 l'Ente stabiliva DI RINVIARE all'esercizio finanziario 2017 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011
- che la volontà espressa nell'atto deliberativo soprarichiamato risulta conforme alle disposizioni legislative vigenti ed in particolare al contenuto dell'art. 232, co. 2 del TUEL, che stabilisce: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017";



STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI

Rivarolo Canavese – Via Reyneri n. 2
Tel/fax 0124 42.57.95
e-mail: studiocurcionadia@tiscalinet.it
pec: studiocurcionadia@odcec.torino.legalmail.it

DOTT.SSA NADIA CURCIO

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

- che il disposto di tale articolo chiaramente determina la tenuta della contabilità economico patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2018 (con l'approvazione del conto consuntivo 2018 entro il 30 aprile nel 2019);
- che tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";
- che invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1);
- che tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate norme modificabili solo espressamente (art 1 comma 4 TUEL);
- che la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- che tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL, al rinvio al 2018 dell'adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, e del bilancio consolidato.

Con osservanza,

Rivarolo Canavese, 14 maggio 2018

IL REVISORE DEI CONTI

dott.ssa Nadia CURCIO

